



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 99

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTÀ DI NON REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO DI CUI ALL'ART. 233 BIS D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 831, DELLA LEGGE N. 145/2018.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì OTTO del mese di OTTOBRE alle ore 11,00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assenti:

Assessori Presenti N°. 3 Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTÀ DI NON REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO DI CUI ALL'ART. 233 BIS D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 831, DELLA LEGGE N. 145/2018.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario, ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli Enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al D.Lgs. n. 118/2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione anche per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti della contabilità economico-

patrimoniale;

- l'approvazione del rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali;

Rilevato che il legislatore, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni degli Enti minori:

- ha introdotto la facoltà per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'art. 15 quater del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);
- dopo aver accordato agli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il beneficio della gradualità nell'applicazione delle norme sul consolidato, con l'attuale formulazione dell'art. 233 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ha stabilito, con norma a regime, che i suddetti Enti dal 1° gennaio 2019 "possono non predisporre il bilancio consolidato" (art. 1, comma 831, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145);

Vista la nota IFEL pubblicata il 29 luglio, nella quale si chiarisce che "*il bilancio consolidato 2018 è da ritenersi a tutti gli effetti facoltativo anche per gli enti che (...) abbiano corredato il consuntivo 2018 degli allegati del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dalla contabilità economico-patrimoniale. Il comma 3 dell'articolo 227 TUEL non osta a tale interpretazione, in quanto prescrive la successione degli obblighi "nelle more dell'adozione della CEP" per gli enti minori (in sostanza, solo gli enti minori che hanno optato per la CEP sono tenuti al consolidato), ma non potendo tener conto della facoltatività "assoluta" del bilancio consolidato ora introdotta*", confermando che la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato decorre già dal 2019 (con riferimento all'esercizio finanziario 2018) a prescindere dal comportamento che l'Ente ha già tenuto in relazione alla contabilità economico-patrimoniale;

Dato atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 16 luglio 2019 si è stabilito di rinviare al rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto che la contabilità finanziaria, come rilevato e segnalato anche dall'ANCI, offre gli elementi informativi sufficienti per assolvere in maniera completa alle finalità connesse alla redazione del bilancio consolidato previste dalla legge;

Ritenuto opportuno formalizzare con apposito atto la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: "*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato*";

Considerato che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Considerato che la popolazione residente del Comune di Pisciotta, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5.000 abitanti;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di **approvare** le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di **avvalersi**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato attraverso il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, di non predisporre il bilancio consolidato dell'Ente;
3. Di **trasmettere** la deliberazione relativa alla presente proposta a tutti i Responsabili di Settore e al Revisore Unico dei Conti;
4. Di **dichiarare**, con separata votazione, la deliberazione relativa alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 25.10.2019



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08.10.2019

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 25.10.2019



In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 25.10.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

